



# COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO N. 146 DEL 01/04/2026

### OGGETTO:

**FASE PRELIMINARE DI CONTENZIOSO INSTAURATA DA PARTE DI PRIVATO IN QUALITA' DI PROPRIETARIO DI IMMOBILE CONFINANTE CON LOTTO DI PROPRIETA' COMUNALE NEI PRESSI DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA SANDRO PERTINI - AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PATROCINATORE.**

L'anno duemilaventisei del mese di aprile del giorno uno nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15.01.2013 è stata approvata la nuova Dotazione Organica del personale;

Dato atto che nel Comune di Balangero non è previsto personale con qualifica dirigenziale;

Richiamato l'art. 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che testualmente recita: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso, approvato con deliberazione G.C. n. 67 del 30/03/1999, integrata con deliberazione G.C. n. 49 del 22/05/2012, e come modificata da ultimo dalla deliberazione G.C. n. 84 del 11/10/2022;

Visto il Decreto n. 1/2026 e n. 2/2026 del 02/01/2026 per la nomina dei Responsabili dei vari settori comunali, emessi dal Sindaco;

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 17/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio finanziario di previsione 2026/2028;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2026 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'anno 2026 - P.R.O.;

Premesso che al protocollo n. 3381 del 26.03.2026 è pervenuta una diffida a valere da parte degli avvocati Alessandra Cavagnetto e Mirella Malanot del Foro di Torino in nome e per conto del signor Corsiatto Cesare Battista, proprietario di immobile confinante con quello comunale costituente il complesso scolastico di Piazza Sandro Pertini;

Preso atto che la diffida di cui in premessa è relativa alla particella catastale n. 1187 del foglio n. 15 ubicata, da tempo immemorabile, all'interno dell'area di pertinenza del complesso scolastico succitato ma catastalmente intestata al signor Corsiatto Cesare Battista;

Preso atto della determinazione a resistere da parte dell'Amministrazione Comunale con mandato conferito allo scrivente per l'affidamento di incarico a legale patrocinatore, espressa nella seduta della Giunta Comunale del 31.03.2026;

Sentito a riguardo l'Avvocato Paolo Cisa di Gresy, in passato già patrocinatore del Comune per una problematica analoga a quella in questione, il quale si è dichiarato disponibile alla assunzione dell'incarico per conto del Comune, al fine di fronteggiare il probabile contenzioso in fase di avvio, formulando offerta economica per le varie fasi, sia stragiudiziale che giudiziale;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: tutela stragiudiziale del Comune in fase preliminare di contenzioso e procedura di mediazione obbligatoria;
- Importo del contratto: 2.070,00 oltre oneri fiscali;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Ritenuto di procedere con l'affidamento;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Richiamato il D. LGS. 267/2000;

#### **DETERMINA**

- 1) Di affidare all'Avvocato Paolo Cisa di Gresy del Foro di Torino, con studio a Torino in Corso Galileo Ferraris n. 159 (cf: CSS PMR 61L19 L219J - P. IVA 05641540017), l'incarico quale patrocinatore del Comune di Balangero relativamente alla fase di contenzioso di cui in premessa, con le modalità indicate in appresso;
- 2) Il compenso oggetto di offerta economica che viene riconosciuto al suddetto soggetto affidatario, a condizione dell'espletamento della relativa fase, è il seguente:
  - Fase stragiudiziale con esame della documentazione agli atti del Comune, della precorsa corrispondenza tra le parti, redazione note di riscontro a legale di controparte: **euro 600,00**;
  - Procedura di mediazione obbligatoria comprendente la fase di attivazione e la partecipazione al procedimento, anche in vacanza: **euro 900,00**;
  - Per un totale di diritti ed onorari pari ad **euro 1.800,00**;
  - A cui sommare il rimborso per spese forfettarie art. 11 T.F.: **euro 270,00**;
  - CPA al 4%: **euro 82,80**;
  - Totale imponibile: **euro 2.152,80**;
  - IVA al 22%: **euro 473,62**;
  - **Totale: euro 2.626,42**;
  - Si rimanda comunque al maggior dettaglio dell'offerta economica prodotta;
- 3) Di assegnare al presente affidamento il seguente codice CIG: **BB1795EE9C**;
- 4) Di impegnare la spesa di euro **euro 2.626,42** a carico del seguente capitolo del bilancio corrente: **580/18/1 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti"**;
- 5) Di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto

dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 8) Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
- 9) Di dichiarare, rispetto alla presente procedura, l'insussistenza di conflitto di interessi avuto riguardo alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere un conflitto;
- 10) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce al presente provvedimento, esprime parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto e ne attesta la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D. LGS. 267/2000;
- 11) Di trasmettere la presente determinazione alla Amministrazione Comunale la quale dovrà esprimere decisione sulla eventuale attivazione delle fasi successive a quella stragiudiziale, previa ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi.

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Bellino Gianfranco e che al medesimo potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0123/345611).

**Il Responsabile del Settore**  
**Firmato Digitalmente**  
F.to: BELLINO Geom. Gianfranco